DANNO MORALE E DANNO BIOLOGICO la Cassazione n. 811 del 2015



Danno morale e danno biologico: la liquidazione del danno morale, da intendersi come turbamento dell'animo e sofferenza subita da un individuo per le lesioni fisiche riportate in un sinistro, è stata oggetto di una recentissima pronuncia della Suprema Corte di Cassazione la quale, con la sentenza n. 811/2015, ha definitivamente cristallizzato un principio innovativo secondo cui la liquidazione del danno morale

prescinde da quella del danno biologico.

- ***Danno morale e danno biologico*: il danno morale è un entità autonoma**

Se anche quest'ultimo, inteso come menomazione dell'integrità psico-fisica dell'individuo fosse lieve, ciò non significa che il danno morale non possa essere valutato ex sé ed essere rilevante, in quanto "*la valutazione del danno morale, inteso come entità autonoma, deve essere effettuata caso per caso, senza che il pregiudizio biologico funga da riferimento assoluto e necessario*".

- ***Danno morale e danno biologico*: la Cassazione n. 811 del 2015**

Gli ermellini, chiamati a pronunciarsi sul caso di un motociclista deceduto a seguito di un incidente stradale, mentre era a bordo del suo ciclomotore, hanno accolto il ricorso depositato dai familiari del giovane avverso la compagnia assicurativa e cassato la sentenza impugnata della Corte di Appello di Napoli con la quale era stata drasticamente ridotta la somma liquidata dal Giudice di prime cure.

La Cassazione ha confermato l'insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza di primo grado e la falsa

applicazione dell’art. 2059 c.c. denunciate dai ricorrenti, nella parte in cui si determinava il quantum del danno morale subito dalla vittima in relazione al danno biologico.

La Suprema Corte è pervenuta a questa distinzione ontologica tra le due voci di danno, e come tali suscettibili di differente valutazione in sede di liquidazione, partendo dall’ovvio presupposto che trattasi di due distinte situazioni soggettive: l’offesa alla dignità umana, garantita dagli artt. 2 e 3 della nostra Costituzione (danno morale) e la lesione del diritto alla salute tutelato dall’art. 32.

▪ *Danno morale e danno biologico*: i precedenti giurisprudenziali

I primi e fondamentali cenni giurisprudenziali con cui si è poi definitivamente decretata l’autonoma risarcibilità del danno morale sono da rintracciare nelle storiche sentenze di San Martino dell’11 novembre del 2008 con cui, in un caso analogo, le Sezioni Unite avevano statuito che “*il danno morale o catastrofale, derivante dalla consapevolezza dell’incombere della propria fine sia del tutto svincolato da quello propriamente biologico, e postuli una ben diversa valutazione sul piano equitativo, sub specie di una più corretta valutazione della intensissima sofferenza morale della vittima*”.

Peraltro, vi sono diverse sentenze che confermano l’orientamento sopra descritto tra cui Cass. Civ. sez. III, sentenza 13 maggio 2009 n. 11059, Cass. Civ. sez III sentenza 10 marzo 2010 n. 5770.

- ***Danno morale e danno biologico*: il danno morale non è una quota minore del danno alla salute, non possono applicarsi meccanismi semplificativi di tipo automatico.**

Alla luce di questi orientamenti la quantificazione del danno morale è rimessa alla discrezionalità del giudice, che "*deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della concreta gravità del fatto, senza che possa quantificarsi il valore dell'integrità morale come una quota minore proporzionale al danno alla salute, dovendo dunque escludersi la adozione di meccanismi semplificativi di liquidazione di tipo automatico*".

Avv. Cristiano Cominotto – Avv. Raffaele Moretti
www.alassistenzalegale.it

Danno morale e danno biologico

***Danno morale e danno biologico*: indice articolo**

- ***Danno morale e danno biologico*: il danno morale è un entità autonoma**
- ***Danno morale e danno biologico*: la Cassazione n. 811 del 2015**
- ***Danno morale e danno biologico*: i precedenti giurisprudenziali**

- ***Danno morale e danno biologico*: il danno morale non è una quota minore del danno alla salute, non possono applicarsi meccanismi semplificativi di tipo automatico.**

Hanno parlato di noi

CORRIERE DELLA SERA

la Repubblica

Il Sole 24 ORE

il Giornale

ItaliaOggi

Libero Quotidiano.it

fanpage.it

PANORAMA

TGCOM24

TG5

RaiNews24









CORRIERE DELLA SERA

la Repubblica

Il Sole 24 ORE

il Giornale

ItaliaOggi

Libero Quotidiano.it

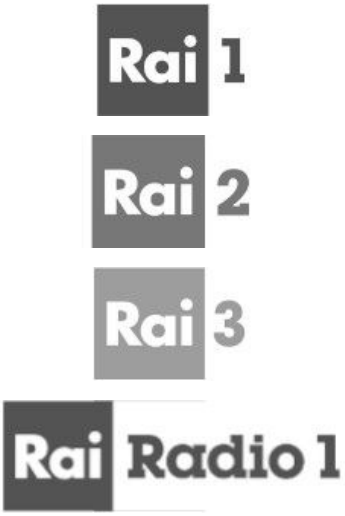
fanpage.it

PANORAMA









Contattaci

- Orari

Lunedì – Venerdì: 9.00 – 13.00 / 14.30 – 19.00

Lunedì – Venerdì:
9.00 – 13.00 / 14.30 – 19.00

- Email

info@alassistenzalegale.it

- Telefono

+39 3453338510

- WhatsApp

+39 3453338510

Chiamaci
Contattaci

☐ Ho letto e accetto i termini dell'Informativa sulla Privacy

Invia